



# REPUBBLICA ITALIANA

# 1742 \ \times 6 \ \text{N. Reg.Sent.}

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2006

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio

N. Reg.Ric.

Roma

Anno

Sezione I quater

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

con rito abbreviato ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205,

sul ricorso n. 7965/2006 proposto dalla sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Pina Scialanca e dall'avv. Fabrizio Marcellini, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Gargano 26, presso il suddetto avv. Marcellini;

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Preziosi e presso di lui elettivamente domicilato in Roma, piazza Tuscolo 17;

# per l'annullamento

della determinazione del Responsabile dell'Area urbanistica n. 33 del 3.6.2004, di demolizione di opere abusive;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti di causa;



Vista la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato;

Relatore alla presente Camera di consiglio del 15 giugno 2006 il Consigliere Giancarlo Luttazi;

Espletate le difese come da verbale;

Considerato che questo Collegio, nel rispetto della completezza del contraddittorio – quale risultante dalle rituali comunicazioni alle parti - ritiene di poter decidere la questione in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'assorbente motivo di ricorso il quale lamenta che relativamente agli abusi contestati la ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio - ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326 - in data anteriore alla emanazione dell'impugnato provvedimento repressivo;

Considerato che in effetti risulta che alla data dell'atto impugnato pendeva domanda di condono edilizio per il sanzionato abuso;

Visto l'art. 38 della legge 28 febbraio, n. 47, richiamato dal ripetuto art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269/2003;

Considerato che il citato art. 38 della legge n. 47/1985 prevede tra l'altro che la presentazione nei termini della domanda di





condono edilizio sospende il procedimento per le sanzioni amministrative;

Ritenuto pertanto che il ricorso in epigrafe debba essere accolto; e che per l'effetto debba essere annullato l'impugnato provvedimento, / salve le determinazioni sulla istanza di condono e l'esercizio dei poteri comunali di vigilanza edilizia su eventuale ulteriore attività edificatoria;

Ritenuto di compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M. 말 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato; salve le determinazioni sulla istanza di condono e l'esercizio ജില് poteri comunali di vigilanza edilizia su eventuale ulteriore attività di vigilanza edilizia edilizia su eventuale ulteriore attività di vigilanza edilizia eventuale edilizia edilizia

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 15 giugno 2006 con l'intervento dei magistrati

Presidente Pio Guerrieri

Consigliere Gabriella De Michele

Consigliere est. Giancarlo Luttazi

IL PRESIDENTE

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSAÇO

## TRIBUNALE ARAMMISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO UFFICIO COPIA

copia coniorme all'originale che n rilarcia di sensi di legge a richiesta
d. O Calla a Calla
Sono lacciata n. 720
17 SET. 2007
17 SET. 2007

Funzionario Responsabili